



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

via V.Giuffrida,202 – 95128 Catania

prot.n. 1880

Catania 20 OTT. 2022

AL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

P.ZZA VENEZIA, 11

00187 ROMA

Via PEC:: protocollo@pec.gdpd.it

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, in persona del Presidente pro-tempore dott. ing. Mauro Antonino Scaccianoce, espone a Codesta Autorità quanto segue:

1. Premessa.

1.1. L'istante rappresenta e tutela i diritti e gli interessi dei propri iscritti innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.

1.2. Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile – alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).

1.3. In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

1.4. L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.

1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.

1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);

1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.

2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione "Privacy Policy" in calce al suddetto sito, si può visionare l'Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE - che riporta una serie di

informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al *“Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”*; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla *“necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l'interessato è parte e/o da quest'ultimo richiesti”*, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.

2.3. A nostro avviso, benché la prassi applicativa abbia dimostrato come troppo spesso la base giuridica di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), GDPR, venga utilizzata come “jolly” legittimante un trattamento, è di assoluta premura rammentare come la base di liceità in questione non possa e non debba assolutamente essere utilizzata come “panacea per ogni male” a discapito della privacy e della riservatezza del soggetto che conferisce i dati. Perché un trattamento venga considerato lecito sulla scorta della base giuridica richiamata, risulta - infatti - opportuno che tale trattamento sia **oggettivamente necessario** ai fini dell'esecuzione di un contratto/accordo. A tal proposito è essenziale chiedersi, fra le altre cose, quali siano la natura e le caratteristiche del servizio prestato. In concreto, quindi, l'attività oggetto del contratto/accordo - che viene svolta per il tramite della piattaforma - è esclusivamente quella di verifica formale della documentazione relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti. Ciò comporta, nel concreto, che il trattamento dati da parte dell'advisor Deloitte relativo alle video-asseverazioni non si configura come oggettivamente necessario ai fini dell'esecuzione del contratto e come tale, a nostro avviso, non è legittimo.

2.4. Ciò detto, preme sottolineare che le video riprese in questione attengono, per lo più, a beni e proprietà di terzi rispetto al soggetto che la effettua. I lavori edili strumentali al cd. Superbonus, infatti, vengono effettuati su edifici pubblici e privati di proprietà, generalmente, del committente che - per lo più - non è coinvolto in tale operazione e sicuramente non viene posto in condizione di esprimere liberamente il proprio assenso. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l'assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l'istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (*rectius*, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso al trattamento. A tal proposito sia consentito richiamare il 43° considerando del GDPR dove si osserva che *“Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione”*. Ci pare esattamente il caso in cui ci troviamo.

2.5. Alla luce dell'art. 4, n. 11 del GDPR infatti, il libero consenso non v'è se risulta manifestato dietro pressanti necessità economiche, conseguenti, come detto, alla sempre maggiore saturazione del mercato dei crediti da superbonus (in tal senso, v. pure il risalente orientamento di Codesta Autorità, espresso già con il *“Parere 15/2011 sulla definizione di consenso”* adottato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati in data 13 luglio 2011, WP 187, secondo cui il consenso non può essere considerato libero se le conseguenze dello stesso *“minano la libertà di scelta dell'individuo”*. Si veda anche la definizione di “condizioni per il consenso” prevista dall'art. 7 del GDPR). Parimenti, e per le stesse ragioni, come evidenziato da questa stessa Autorità con il provvedimento *n. 488 del*

24 novembre 2016 "non apparirebbe frutto di libera autodeterminazione il consenso espresso da appaltatori, lavoratori e clienti [NDA: consenso al trattamento dei dati presenti nel video] nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le controparti, non potendo considerarsi tale la volontà manifestata dagli interessati dietro "minaccia" della mancata stipula del contratto o quale condizione per la permanenza del vincolo negoziale [NDA: nel nostro caso il mancato acquisto del credito];

2.6. Inoltre, è di fatto possibile che le video riprese dei cantieri in essere riguardino operai, lavoratori o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che possono non consentire l'acquisizione del libero assenso anche di questi ultimi, mettendo il committente e il professionista in una condizione realmente difficile, trovandosi di fronte ad un dilemma: rischiare di violare la disciplina della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori?.

2.7. Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati. Trattamento che viene, di fatto, imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un *facere*, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.

2.8. Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si badi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità e, quindi, riteniamo che tale imposizione di fatto integri una **violazione del principio di minimo trattamento dei dati** atteso che i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già – conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici *ex lege* previsti.

2.9. Il descritto trattamento desta quindi perplessità anche con riferimento ai principi di necessità e proporzionalità nonché in relazione al principio di minimizzazione, previsto dall'art. 5 del GDPR, per cui i dati oggetto di trattamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, che trova quindi applicazione anche nel contesto della video- valutazione degli interventi;

2.10. Si consideri inoltre che il trattamento riguarderebbe un numero potenzialmente molto elevato di soggetti, con attendibili significative ripercussioni per i diritti individuali degli interessati in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi non autorizzati o di utilizzo abusivo delle informazioni, anche da parte di terzi, fermo in ogni caso il rischio della configurazione del reato di interferenze illecite della vita privata altrui (art. 615 bis c.p.);

2.11. Si consideri, altresì, che in caso di grandi condomini e cd. supercondomini oggetto del cd. Superbonus, le aree ed i beni ripresi potrebbero essere talmente tanti e ricoprire un'area talmente vasta da porsi il problema di una valutazione di impatto preventiva (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del GDPR oltre al fatto che sarebbe tecnicamente difficile, se non impossibile, fare una video-ripresa di tutti i lavori svolti;

2.12. Da ultimo si consideri, altresì, che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi nonché, nel caso di riprese di lavoratori, di essere anche in potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;

2.13. L'advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti prontamente la conformità a norma o meno di tale *modus operandi*, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Ordine

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.



IL PRESIDENTE

dott. ing. Mauro Antonino Scaccianoce

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gdp.it; PEC: protocollo@pec.gdp.it*; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame del reclamo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame del reclamo saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, email: rpd@gdp.it).